



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 793 DEL 04-10-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA OLMICALLALTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 90, comma 25, della Legge 27 .12.2002, n. 289, e s.m. il quale stabilisce che nei casi in cui l'Ente Pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale, mediante convenzioni, a società e associazioni sportive dilettantistiche;

RILEVATO che sulla base delle caratteristiche strutturali e funzionali dei campi da calcio comunali gli stessi possono essere ricondotti in via preferenziale a forme di gestione riferibili ad interlocutori senza fine di lucro operanti nel sistema sportivo locale ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 .12.2002, n. 289, e s.m.;

RITENUTO sussistere ragioni di opportunità sociale, di economicità, di efficienza ed efficacia di gestione che legittimano la concessione a terzi dei campi da calcio comunali, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo;

CONSIDERATO che:

- con convenzione Rep. n. 86 del 25.9.2000 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo del campo di calcio comunale sito in via Postumia centro a San Biagio capoluogo, comprensivo delle attrezzature, per il periodo dal 16.6.2000 al 15.6.2002;
- con convenzione Rep. n. 95 del 7.8.2001 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo del nuovo campo di calcio comunale, sito in Via Olimpia a San Biagio capoluogo, comprensivo delle attrezzature, per il periodo dall'1.8.2001 al 31.7.2002;
- con convenzione Rep. n. 12 del 6.9.2002 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.8.2002 al 1.08.2004;
- con convenzione Rep. n. 2771 del 25.10.2004 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.10.2004 al 30.9.2005;
- con convenzione Rep. n. 2777 del 17.11.2005 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.10.2005 al 30.9.2006;
- con convenzione Rep. n. 2795 del 04.12.2006 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.10.2006 al 30.9.2008;
- con convenzione Rep. n. 2831 del 18.11.2008 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.10.2008 al 30.9.2010;

- con convenzione Rep. n. 2845 del 11.11.2010 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, per il periodo dall'1.10.2010 al 30.9.2012;
- con convenzione Rep. n. 2865 del 11.10.2012 è stato concesso all'Associazione Sportiva A.S. OLMICALLALTA l'utilizzo dei campi da calcio del capoluogo, comprensivi delle attrezzature, nonché degli annessi impianti sportivi dedicati all'atletica leggera, per il periodo dall'1.10.2012 al 30.9.2013;

TENUTO CONTO della volontà dell'amministrazione comunale e delle Associazioni sportive del territorio di creare le basi per la costituzione di una polisportiva composta da più associazioni, in considerazione che gli impianti sportivi sono utilizzati da più associazioni, che devono condividere spazi e regole;

TENUTO CONTO che la nascita di una polisportiva potrebbe risultare importante anche per le singole società sportive per vari ordini di ragioni quali: programmazione, concertazione, maggiore organizzazione attraverso una ripartizione di compiti, maggiore partecipazione, possibilità di diffusione di una più vasta forma di discipline sportive in relazione alle esigenze dell'utenza;

CONSIDERATO che la costituzione di un'associazione polisportiva potrebbe creare una forza sinergica tesa ad ottenere maggiori risorse economiche destando interesse anche in tanti piccoli sponsor che potrebbero pertanto contribuire alla diffusione delle pratiche sportive;

VISTA la Legge 21.05.2004, n. 128 che ha ridefinito l'obbligo per le associazioni sportive di procedere al riassetto statutario facendo riferimento agli elementi costitutivi stabiliti direttamente dalla Legge ;

DATO ATTO che l'"A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica", unica associazione del territorio che finora si è resa disponibile alla custodia e alla manutenzione degli impianti sportivi siti in via Postumia Centro ed in via Olimpia, possiede i requisiti di idoneità, anche organizzativa, atti ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione, ed è in grado di fornire garanzia di sicura affidabilità, grazie alla propria struttura organizzativa e all'esperienza specifica già maturata;

DATO ATTO altresì che l'"A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica" ha provveduto in data 28.12.2004 ad adeguare il proprio statuto alle normative succitate, configurandosi pertanto anche formalmente quale associazione sportiva dilettantistica;

RITENUTO pertanto di concedere in gestione all'"A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica", con sede a San Biagio di Callalta in via Olimpia, i campi di calcio comunali siti in via Postumia Centro ed in via Olimpia nonché gli annessi impianti sportivi dedicati all'atletica per il periodo dall' 1.10.2013 al 31.12.2013, in attesa di verificare la fattibilità della costituzione della polisportiva in questione, riconoscendo alla stessa un corrispettivo pari ad Euro 750,00 (Oltre ad IVA 22%) per le prestazioni richieste dall'Amministrazione per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione;

VISTA inoltre la richiesta formulata dall'"A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica", in atti al n. 16780 del 26.09.2013, per un contributo per la riduzione degli oneri sostenuti dalla stessa per lo svolgimento della propria attività sportiva e ricreativa istituzionalmente perseguita;

VALUTATA la funzione altamente sociale assolta dalla suddetta Associazione in relazione ai valori trasmessi attraverso lo sport per lo sviluppo di conoscenze e competenze che consentono, soprattutto ai giovani, di sviluppare, insieme alle proprie capacità fisiche, importanti capacità sociali, quali il lavoro di gruppo, la solidarietà e la tolleranza;

CONSIDERATE inoltre le funzioni formative dello sport, e soprattutto dello sport di squadra, che è strumento di coesione sociale e di lotta all'esclusione, al razzismo e alla xenofobia;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 26.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata concessa la gestione all'"A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica", con sede a San Biagio di Callalta in via Postumia Centro, dei campi di calcio comunali siti in via Postumia Centro ed in via Olimpia nonché gli annessi impianti sportivi dedicati all'atletica per il periodo dall' 1.10.2013 al 31.012.2013, riconoscendo alla stessa un corrispettivo annuo pari ad Euro 750,00 (Oltre ad IVA) per le prestazioni richieste dall'Amministrazione per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione ed assegnato un contributo per l'attività ordinaria dell'Associazione in oggetto, un contributo di Euro 7.100,00;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica per la somma di € 8.015,00 (fattura € 915,00 + contributo 7.100,00);

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI:

- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore dell'" A.S. OLMICALLALTA – associazione sportiva dilettantistica", con sede a San Biagio di Callalta in via Postumia Centro impegno di spesa di € 8.015,00 con imputazione al Cap. 182400 "Contributo all'Associazione A.S. OLMICALLALTA ." del pog 2013 – gestione competenza.
2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 04-10-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 07-10-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Publicata al n° 1445 dal 09-10-2013 al 24-10-2013